Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 128

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Lunedì, 6 giugno 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

### *ERRATA-CORRIGE*

Nella legge 2 marzo 1949, n. 144, concernente l'Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 di mercoledì 20 aprile 1949, all'art. 62, secondo comma (Stima dei danni colonici), ove è detto: « ... (vedi art. 20, lettera *m*), si deve leggere: « ... (vedi art. 29, lettera *m*).

## SOMMARIO

# PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

## COMUNICATI

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto il giorno 27 maggio alle ore 11,15, al Palazzo del Quirinale, S. E. il sig. Gabor Tolnay, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica di Ungheria presso la Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1949

**(2161)**

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto il giorno 27 maggio alle ore 11,30, al Palazzo del Quirinale, S. E. il sig. Petur Benediktsson, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica di Islanda presso la Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1949

**(2159)**

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto il giorno 27 maggio alle ore 11,45, al Palazzo del Quirinale, S. E. Don Carlos Dario Ojeda, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica del Messico presso la Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1949

**(2160)**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 aprile 1949, n. 265.

**Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, relativo alla soppressione del Corpo di polizia dell'Africa italiana.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per l'Africa italiana è autorizzato ad approvare i quadri di avanzamento degli agenti nazionali del soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana giudicati idonei all'avanzamento stesso dalle competenti Commissioni nel periodo dal 25 luglio 1943 al 4 giugno 1944 e da conferire, con propri decreti, le relative promozioni.

Nel caso che le promozioni riguardino sottufficiali ed agenti del detto Corpo trasferiti nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, i singoli decreti saranno emanati di concerto col Ministro per l'interno.

Il conferimento delle singole promozioni è condizionato all'accertata esistenza delle corrispondenti vacanze nel ruolo degli agenti di polizia prescritte dall'articolo 158, in relazione agli articoli 107 e 108 del regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 754, riferite al periodo indicato 25 luglio 1943-4 giugno 1944.

Art. 2.

In deroga al disposto dell'art. 157 del citato regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 754, le promozioni di cui all'articolo precedente avranno decorrenza retroattiva dalla data dei singoli quadri di avanzamento, ma in ogni caso non anteriore a quella in cui si verificarono le corrispondenti vacanze nel grado superiore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1949.

**Inefficacia di azioni della S. A. Stabilimenti di Brandizzo, con sede in Torino.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 28 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166 del 20 luglio 1948 e nei quotidiani: « La nuova stampa » e « Il popolo nuovo » di Torino, con il quale è stata disposta la sottoposizione al visto delle azioni della S. A. Stabilimenti di Brandizzo, con sede in Torino, affidandone l'incarico al sequestratario sig. avv. Carlo Zini-Lamberti;

Visto il verbale relativo alla suddetta operazione, trasmesso dal sequestratario, dal quale risulta che non sono state presentate al visto n. 30.000 azioni, costituenti l'intero capitale, che, in base ai libri sociali, risultano intestate a persone di nazionalità tedesca, residenti in Germania;

Rilevato che con atto 18 settembre 1948 il sig. Erik Lindner, residente in Goteborg, ha rivendicato la proprietà di n. 600 azioni della società e che la relativa azione giudiziaria è in corso;

Vista la deliberazione in data 4 maggio 1949, con la quale il Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia ha autorizzato il Governo italiano a dar corso al provvedimento di dichiarazione di inefficacia di tutte le azioni della società suddetta e alla successiva vendita — da autorizzare a suo tempo dal Comitato — con l'intesa che il diritto di rivendica vantato dal sig. Erik Lindner potrà essere fatto valere in altra sede, se riconosciuto valido, sul ricavato della vendita dell'intero pacchetto azionario della società;

Visto l'art. 14 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci le seguenti n. 30.000 azioni della S. A. Stabilimenti di Brandizzo con sede in Torino, non presentate al visto e che dai libri sociali risultano intestate a persone di nazionalità tedesca residenti in Germania e precisamente:

n. 5000 azioni rappresentate dal certificato n. 2, intestate a Marie Kroedel ved. Kaempfe, residente in Grossenhain (Germania);

n. 2500 azioni rappresentate dal certificato n. 3, intestate a Gottfried Kaempfe fu Walter, residente come sopra;

n. 2500 azioni rappresentate dal certificato n. 4, intestate a Marie Kaempfe fu Walter, residente come sopra;

n. 2500 azioni rappresentate dal certificato n. 5, intestate a Elisabetta Kaempfe fu Walter, residente come sopra;

n. 2500 azioni rappresentate dal certificato n. 6, intestate a Dietrich Kaempfe fu Walter, residente come sopra;

n. 10.000 azioni rappresentate dal certificato n. 10, intestate alla ditta Ernest Ferd. Waentig, con sede come sopra;

n. 1250 azioni rappresentate dal certificato n. 11, intestate a Gottfried Kaempfe fu Walter, residente come sopra;

n. 1250 azioni rappresentate dal certificato n. 12, intestate a Marie Kaempfe fu Walter, residente come sopra;

n. 1250 azioni rappresentate dal certificato n. 13, intestate a Elisabetta Kaempfe fu Walter, residente come sopra;

n. 1250 azioni rappresentate dal certificato n. 14, intestate a Dietrich Kaempfe fu Walter, residente come sopra.

In luogo delle azioni di cui sopra, la S. A. Stabilimenti di Brandizzo, con sede in Torino, rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che sostituiranno, ad ogni effetto, le azioni dichiarate inefficaci e che sotto la vigilanza del sequestratario saranno fatti depositare alla Banca d'Italia, sede di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1949

*Il Ministro*: PELLA

(2140)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1949.

**Norme speciali tecniche per l'esportazione delle cipolle destinate nelle Americhe.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938, n. 864, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938, si applica all'esportazione delle cipolle destinate nelle Americhe.

Per tutte le spedizioni di tale prodotto è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

*Requisiti qualitativi.*

Le cipolle destinate alla esportazione devono essere sane, sufficientemente stagionate, non germogliate, di forma e colore normali in rapporto al giusto grado di maturazione della varietà, immuni da infestazioni parassitarie, da sostanze estranee, da lesioni o da difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità e l'aspetto.

Art. 3.

*Calibrazione.*

E' vietata l'esportazione di cipolle di circonferenza inferiore a cm. 19.

I bulbi devono essere calibrati, secondo la loro grossezza, nelle seguenti categorie:

con circonferenza superiore a cm. 31: da distinguersi con la dicitura « Grossa » oppure « Big »;

con circonferenza da cm. 25 a cm. 31: da distinguersi con la dicitura « Media » oppure « Medium »;

con circonferenza da cm. 19 a cm. 25: da distinguersi con la dicitura « Piccola » oppure « Small ».

Art. 4.

*Tolleranze.*

Sono ammesse le seguenti tolleranze riferibili al numero dei bulbi contenuti in ogni imballaggio:

3 % di bulbi aventi requisiti anche inferiori a quelli minimi previsti all'art. 2 fermo però il divieto di spedire quelli affetti da marciume e da lesioni non cicatrizzate;

10 % di bulbi con circonferenza inferiore o superiore non più di 2 cm. ai limiti fissati per ogni categoria di calibrazione, con esclusione di quelli al disotto del limite minimo di circonferenza di cui all'art. 3.

Art. 5.
*Imballaggi.*

Per l'esportazione delle cipolle possono essere usati soltanto i seguenti imballaggi:

A) *Cesta di lamine di castagno* del peso lordo di kg. 25-28 avente le dimensioni interne e caratteristiche di costruzione seguenti: lunghezza cm. 43, larghezza cm. 29, altezza cm. 31; formata di lamine spesse, bene intrecciate e combacianti; fondo e fiancate rinforzati da due listelli esterni orizzontali larghi cm. 4-6 e spessi mm. 5; bordo della cesta e del coperchio rinforzati da robusti cerchi saldamente legati con lamine di castagno.

A maggiore solidità della cesta si consiglia di rinforzare le testate con l'applicazione di listelli verticali identici nelle dimensioni a quelli delle fiancate.

L'altezza del coperchio non deve essere inferiore a cm. 10.

L'imballaggio deve essere nuovo, pulito, asciutto e costruito a regola d'arte.

La legatura delle ceste deve essere fatta a doppia croce, con spago od altro materiale resistente.

B) *Cassa chiusa* - dimensioni interne: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 35, altezza cm. 28 e caratteristiche seguenti: testate e fiancate: uno o due pezzi uguali spessi mm. 8 intervallati al massimo di cm. 1; fondo e coperchio di due o più pezzi eguali longitudinali spessi mm. 8 e intervallati al massimo di cm. 1; tre listelli trasversali di rinforzo di uguale larghezza, di cui gli estremi inchiodati sulle testate; quello centrale, oltrechè inchiodato ai listelli longitudinali, aggraffato alle fiancate; quattro cantonali interni a sezione orizzontale, triangolare con i lati uguali di cm. 3,5.

La chiusura dell'imballaggio deve essere assicurata con due reggette metalliche in corrispondenza delle testate.

La cassa potrà essere costruita anche senza i cantonali a condizione che le testate abbiano lo spessore di mm. 12 ed i pezzi che le compongono siano combacianti. In questo caso devono essere aggiunti due listelli esterni larghi cm. 4 e spessi mm. 10 in senso verticale agli estremi delle testate.

Gli spessori di cui sopra valgono per gli imballaggi in faggio, mentre per quelli costruiti in essenze dolci debbono essere aumentati del 20 %.

Art. 6.
*Impacco.*

L'impacco deve essere effettuato a regola d'arte ed in modo da occupare la completa capacità dell'imballaggio senza superarne l'orlo.

Il contenuto di ogni imballaggio deve risultare uniforme per grossezza e qualità.

I bulbi possono essere impaccati a « gambi tagliati » od « intrecciati »; nel primo caso il gambo non deve essere inferiore a cm. 2 nè superiore a cm. 4; nel secondo caso, le trecce devono essere formate da non meno di 16 bulbi e con steli completamente secchi.

Art. 7.
*Indicazioni.*

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte in modo indelebile e chiaramente leggibile, soltanto le seguenti indicazioni:

*a*) marchio nazionale di esportazione;

*b*) denominazione, sede ed eventualmente marchio di impresa dell'esportatore; potrà essere apposto il solo marchio limitatamente ad uno per esportatore quando questi abbia ottenuto il brevetto di tale marchio da parte del Ministero dell'industria e commercio (Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi) e quando il marchio stesso sia stato depositato presso l'Istituto nazionale per il commercio estero;

*c*) prodotto, varietà e categoria di calibrazione, in caratteri alti almeno cm. 2; la indicazione della categoria di calibrazione deve essere ripetuta in forma abbreviata con le lettere *S* (Small), *M* (Medium), *G* (Big), a seconda dei casi, sulla fiancata e con caratteri alti non meno di cm. 5;

*d*) ogni altra indicazione richiesta dalla legislazione o dalle consuetudini del Paese importatore.

Le indicazioni possono figurare nell'ordine di cui sopra, su di un cartellino resistente delle dimensioni di cm. 13 x 5, saldamente assicurato all'imballaggio oppure su di una etichetta di carta delle dimensioni di cm. 28 x 8 incollata su di una testata.

Il marchio nazionale deve essere di diametro cm. 5 o 7 se applicato su etichette e di cm. 3 se riportato sui cartellini. Esso deve figurare a sinistra delle indicazioni suddette.

Art. 8.
*Spedizione.*

Il carico e la sistemazione del prodotto nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti e i materiali atti ad evitare danneggiamenti ai bulbi ed agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio.

Art. 9.
*Controllo.*

Tutte le spedizioni di cipolle, dirette nelle Americhe, sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, nelle stazioni ferroviarie di origine all'atto del carico o nei porti d'imbarco.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale per il commercio estero e con le norme da esso stabilite, dagli ispettori dell'Istituto stesso e dal personale delle dogane.

Chiunque intenda esportare cipolle nelle Americhe deve notificare all'ufficio dell'I.C.E. competente secondo la tabella allegata al presente decreto, l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone l'ubicazione; quando il magazzino si trovi in provincie non comprese nella tabella, la notificazione deve essere presentata all'ufficio dell'I.C.E. più vicino.

*Richiesta di controllo.* — Non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo all'ufficio dell'I.C.E. competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da provincie non comprese nella tabella, la richiesta deve essere presentata all'ufficio dell'I.C.E. più vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

*a*) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce, qualora questi sia una società o un

ente, la denominazione e la sede ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero d'iscrizione, in caso di produttore-esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, ai termini degli articoli 2 e 3 del regio decreto 16 giugno 1932, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto, il numero e il tipo dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la data e la firma del richiedente.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve contenere gli estremi della autorizzazione conseguita dallo spedizioniere a termine degli articoli 2 e 14 del regio decreto 16 giugno 1932, n. 697, e deve esservi unita la delega dell'esportatore.

Tale delega e quella rilasciata alla persona incaricata di assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso l'ufficio dell'I.C.E. competente.

*Effettuazione del controllo.* — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia seguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

Il richiedente, o la persona da esso incaricata di assistere al controllo, è tenuto a fornire gli attrezzi per la sua effettuazione.

All'atto della presentazione della merce al controllo l'esportatore deve consegnare agli addetti al controllo una distinta di carico, in duplice originale e sul modulo prescritto dall'Istituto nazionale per il commercio estero, dalla quale risultino la data, la destinazione, il numero del carro ferroviario o il nome del piroscafo, la ditta esportatrice ed il prodotto, indicando per esso la quantità in colli e in peso, la varietà ed i tipi di imballaggio.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8.

*Certificato d'ispezione.* — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, gli addetti al controllo emettono un certificato di ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie e doganali dagli ispettori dell'I.C.E.

Gli addetti al controllo provvedono, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

*Disposizioni speciali.* — Il risultato degli eventuali controlli di verifica in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato d'ispezione.

Le partite di cipolle devono essere dichiarate all'atto della spedizione secondo la loro precisa composizione.

Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti devono essere dichiarate la specie e la quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

*Divieto di esportazione delle partite irregolari.* — Le autorità doganali vieteranno l'uscita dallo Stato delle partite di cipolle destinate nelle Americhe non accompagnate dal certificato di ispezione o che all'atto della spedizione non siano state dichiarate secondo quanto è prescritto nel comma precedente.

Art. 10.

*Sanzioni.*

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938, n. 864.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore alla data della pubblicazione.

Roma, addì 25 maggio 1949

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
BERTONE

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
SEGNI

*Il Ministro per l'industria e commercio*
LOMBARDO

*Il Ministro per le finanze*
VANONI

*Il Ministro per i trasporti*
CORBELLINI

---

**Tabella degli uffici di controllo permanenti dell'I.C.E.**

Roma, via Torino, 107 Telef. 42361-42588-42589-43150-43271-43519-43821-43679.
Ancona, corso Garibaldi, 9 Telef. 2857.
Bari, corso Cavour, 2 - Telef. 12463.
Bologna, via Pignattari, 1 Telef. 25721.
Catania, via Musumeci, 105 - Telef. 11221.
Firenze, via De' Saponai, 1, edificio Camera di commercio - Telef. 27074-27075.
Genova, A. C. Depot, Darsena, via Gramsci - Telef. 62019.
Messina, via XXIV Maggio, 21 Telef. 13158.
Milano, via Giuseppe Mazzini, 15 Telef. 17191.
Napoli, corso Umberto I, 167 Telef. 24899.
Palermo, via F .Crispi, 128 - Telef. 10647.
Pisa, via F Crispi, 29 - Telef. 3574.
Reggio Calabria, via Vitt. Emanuele, 99 Telef. 1971.
S. Benedetto del Tronto, via F. Crispi, 39 Telef. 154.
Savona, via Chiodo, 2 - Telef. 21996.
Siracusa, via Duca degli Abruzzi, 4 Telef. 1390.
Torino, via Cavour, 8 Telef. 553322.
Trento, presso Camera di commercio, industria e agricoltura.
Trieste, via S. Nicolò, 7 presso Osservatorio fitopatologico - Telef. 3984.
Verona, presso Magazzini generali Telef. 2220.

L'Istituto nazionale per il commercio estero si riserva, in rapporto alle esigenze del traffico, di istituire eventualmente altri uffici temporanei a carattere stagionale nelle principali zone di produzione o di apportare modifiche alla tabella di cui sopra.

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
BERTONE

(2169)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessione di exequatur

In data 25 maggio 1949 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alberto Tomassini, Console onorario di Venezuela a Roma.

(2162)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale del 30 maggio 1949, è revocato il decreto Ministeriale 29 aprile 1949, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Rulli Ubaldo alla sede di Chieti, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Cupello, distretto notarile di Lanciano.

(2175)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sorano (Grosseto)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Sorano (Grosseto), della estensione di ettari 380, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

strada Onano-Sorano, dal confine del comune di Onano alla testata del fossetto a levante del podere Pian di Rena che si getta nel fosso del Bicchiere; fosso del Bicchiere fino al suo sbocco nel torrente Lente; corso del torrente Lente fino allo sbocco del fosso Migliara e poi fosso della Migliara fino alle origini al confine del comune di Onano; confine di detto Comune fino all'incrocio della strada provinciale Onano-Sorano.

(2010)

### Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Rolo (Reggio Emilia)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Rolo (Reggio Emilia), della estensione di ettari 301, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: canale della « Bonifica Parmigiana Moglia », che da ponte Nuovo porta all'incrocio con l'argine Barbante;

a *sud-est*: strada comunale che da ponte Galli, passando per località « Il Bosco », prosegue fino al ponte Nuovo;

ad *ovest*: l'argine Barbanti che dall'incrocio con il canale della « Bonifica Parmigiana Moglia », porta al ponte Galli.

(2008)

### Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Piombino (Livorno)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Piombino (Livorno), della estensione di ettari 307 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

l'argine di strada e il tratto di argine del fiume Cornia, che da Montegemoli porta alla località ponte di ferro e il tratto di argine di detto fiume che da ponte di ferro porta a Bocca di Cornia.

(2144)

### Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Faenza e Brisighella (Ravenna)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nei comuni di Faenza e Brisighella (Ravenna), della estensione di ettari 1700 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord-ovest*: torrente Senio, nei pressi della frazione Casale, alla confluenza del torrente Sintra col torrente Senio;

ad *ovest*: dalla confluenza dei torrenti Sintra e Senio, verso sud, fino al monte San Rinaldo, salendo la strada che passa per casa Biano, casa San Giorgio e Torre Marino;

a *sud*: dal monte San Rinaldo sulla strada che segue lo spartiacque fino al monte della Tagliata passando nei pressi di Montecchio;

ad *est*: da monte della Tagliata fino al torrente Senio passando per Cà Valle, Cà di Lucca, casa Berta, case Ducenti, casa Scaletta, casa Bocca dei rii, Cà Elta, casa roba delle Suore, casa Scebola, casa Nuova, carrozzabile per Casale.

(2009)

### Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Roccastrada (Grosseto)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Roccastrada (Grosseto), della estensione di ettari 620 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada comunale che dal bivio di Meletta conduce a Roccatederighi, centro abitato di Roccatederighi e località Colombaio;

ad *est*: strada comunale del Piano, dall'abitato di Roccatederighi al suo imbocco nella strada provinciale Montemassi-Montepescali;

a *sud*: strada provinciale Montemassi-Montepescali, dall'incrocio della strada comunale del Piano al centro abitato di Montemassi;

ad *ovest*: strada comunale che partendo dal centro abitato di Montemassi porta al bivio di Meleta.

(2011)

### Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Ronco Scrivia (Genova)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952 i fondi siti nel comune di Ronco Scrivia (Genova) della estensione di ettari 320, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

partendo da Villavecchia (in Ronco Scrivia), seguendo la strada nazionale dei Giovi, raggiunge il ritale confine. Dal ritale confine, seguendo il confine del territorio comunale, raggiunge, passando per il monte Refin, il ritale della Nave, e proseguendo per la costa delle Pertiche, monte Porale giunge alla località denominata Banchetta. Indi, seguendo la strada di costa, raggiunge Case di Merià. Da Case di Merià per il ritale Malo Passo, si ricongiunge a Villavecchia.

(2146)

### Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Pianello Val Tidone (Piacenza)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Pianello Val Tidone (Piacenza) dell'estensione di ettari 620, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada comunale Pianello Val Tidone-Arcello, per il tratto ponte sul torrente Chiarone fino all'abitato di Arcello;

ad *est*: tratto della strada di Arcello Santa Giustina, Valrosatta per seguire poi il corso del torrente Lisone sino alla cascina Predarola;

a *sud*: cascina Predarola, strada Azzano-Gazzoli fino all'incrocio con il corso del torrente Chiarone;

ad *ovest*: corso del torrente Chiarone per il tratto Gazzoli fino al ponte sulla strada Pianello-Arcello.

(2147)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Ponte dell'Olio, Vigolzone e Rivergaro (Piacenza)**

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nei comuni di Ponte dell'Olio, Vigolzone e Rivergaro (Piacenza), della estensione di ettari 800, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: linea che si diparte all'altezza della cascina Barzoli e per la Croce del Piemonte arriva al Rio Boschi grande;

ad *est*: Rio Boschi grande, Cà Vecchia, Rio senza nome fino alla strada Piacenza-Ponte dell'Olio, tratto della linea tranviaria fino al ponte stradale di Ponte dell'Olio sul torrente Nure;

a *sud*: strada Bagnolo, Montiglio, Veano, fino al ponte sul rio Casale;

ad *ovest*: rio Casale, tratto del rio Cassa fino alla cascina Barzoli.

(2148)

**Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Casteldelfino e Bellino (Cuneo)**

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico dele norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 600 circa, compresa nei comuni di Casteldelfino e Bellino, delimitata dai seguenti confini:

dal monte Morfreid per il vallone « Costa della Riunda » e « Combal delle Giuliane » fino al torrente Varaita (sponda destra); lungo il torrente Varaita sino al concentrico di Celle di Bellino; da qui per una linea ideale attraverso il rione La Costa Buch Chiapale Costa Camoscere Brich Rutund · Brich Camoscere sino a Pelvo d'Elva; da qui lungo il confine del comune di Elva fino al monte Morfreid.

(2087)

**Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Lonate Pozzolo (Varese)**

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Varese, della estensione di ettari 315, compresa nel comune di Lonate Pozzolo, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: strada provinciale Lonate Pozzolo-ponte di Oleggio-strada comunale Tornavento-Sant'Antonino;

a *sud* strada comunale Vanzaghello, incrocio strada Tornavento-Nosate;

ad *est*: strada provinciale Tornavento-Nosate;

ad *ovest*: strada comunale Lonate Pozzolo-Nosate.

(2142)

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Avvisi di rettifica**

Nel decreto Ministeriale 10 maggio 1949, concernente lo « Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 21 maggio 1949, n. 117, l'ultimo comma delle premesse ove è detto: « Considerata altresì la necessità che, nelle more procedurali per la nomina dei nuovi organi, venga assicurata alla Camera stessa la continuità di funzionamento », deve intendersi interamente soppresso.

(2179)

Nel decreto Ministeriale 10 maggio 1949, concernente la « Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 21 maggio 1949, n. 117, dopo il 1° comma delle premesse, deve intendersi aggiunto il seguente comma:

« Visto il decreto di pari data con il quale si è provveduto allo scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila; ».

(2180)

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Irgoli di Galtelli (Nuoro), Mandas (Cagliari), Nuraminis (Cagliari), Barrali (Cagliari), Bonorva (Sassari), Oschiri (Sassari), Tula (Sassari), Sestu (Cagliari), Ittireddu (Sassari), Orune (Nuoro) e Decimomannu (Cagliari).**

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, numero 636, 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

1) il sig. Porcu Giov. Angelo fu Giacomo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Irgoli di Galtellì (Nuoro);

2) il sig. Anedda Giulio fu Stefano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mandas (Cagliari);

3) il sig. Serci Anacleto fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nuraminis (Cagliari);

4) il sig. Murgia Giuseppino fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Barrali (Cagliari);

5) il sig. Natale Domenico è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonorva (Sassari);

6) il sig. Vargiu Giuseppe fu Leopoldo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oschiri (Sassari);

7) il sig. Soddu Salvatore fu Giov. Gavino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tula (Sassari);

8) il sig. Matta Giuseppe fu Carlo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sestu (Cagliari);

9) il sig. Usai Giov. Antonio fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ittireddu (Sassari);

10) il sig. Pala Giovanni Antonio fu Nicolò è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orune (Nuoro);

11) il sig. Collu Albino fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Decimomannu (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1949

*Il direttore generale*: FORMENTINI

(2118)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Enna.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8 ultimo comma e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 23 marzo 1948, n. 20427.2/7475 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Enna;
Vista la nota del Prefetto di Enna con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Corrado Milazzo trasferito ad altra sede, con il vice prefetto dott. Paolo Pizzolo nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Corrado Milazzo è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Enna, il vice prefetto dott. Paolo Pizzolo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 maggio 1949

*L'Alto Commissario*: COTELLESSA

(2125)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Concorso per esami ad ottantanove posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi guerra;
Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;
Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data del bando di concorso rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;
Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;
Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo, in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;
Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti di caduti in guerra;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;
Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, contenente norme per la sistemazione del personale non di ruolo;
Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721, sull'ordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nonchè le modifiche a tale legge contenute nel decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455;
Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche a tale regolamento apportate con il decreto Presidenziale 8 febbraio 1949, n. 29;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio in data 25 marzo 1949, n. 34747/12106/2.4.79/1.3.1, che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto pubblico concorso per esami ad ottantanove posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno.
Un sesto dei posti messi a concorso è riservato, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 4 aprile 1947, n. 207 e dell'art. 6 del decreto Presidenziale 19 marzo 1948, n. 246, al personale civile statale non di ruolo, in servizio alla data del presente bando, che, prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande d'ammissione al presente concorso, abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni di gruppo *A* della carriera amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno anche presso altre Amministrazioni statali, che sia munito del titolo di studio di cui al successivo art. 2 e degli altri requisiti prescritti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in giurisprudenza conseguita in una Università della Repubblica, ovvero la laurea in scienze sociali e politiche, conseguita nell'Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze o la laurea in scienze politiche.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Il personale non di ruolo, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.
Le Prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documen-

tate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo e della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1. — Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Detto limite massimo di età è elevato:

I) di anni cinque per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico o che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti;

II) a trentanove anni per coloro che siano mutilati o invalidi di guerra, mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati o invalidi di guerra.

I candidati, già colpiti dalle leggi razziali, godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

III) il limite di età è elevato a 39 anni nei riguardi dei capi famiglia numerosa.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai precedenti punti I), II) e III), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole ed ininterrotto servizio con mansioni proprie del ruolo di gruppo *A* della carriera amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

2. — Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 24. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. — Certificato su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. — Certificato generale, su carta da bollo da L. 85, del casellario giudiziario.

5. — Certificato, su carta da bollo da L. 24, di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. — Certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15.

7. — Copia, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, o certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 24: tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione modello 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

8. — Titolo originale di studio o copia autenticata da notaio.

9. — Copia dello stato matricolare (servizi civili), con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla Amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati, che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato.

Art. 5.

I documenti, di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 4, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8 e 9 dell'art. 4.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati, che risiedano in territorio non metropolitano, potranno presentare la sola domanda nel termine, di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine. I candidati, che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I candidati, che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande, che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

**Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.**

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* della Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi la idoneità.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto civile;

~~2) diritto amministrativo e costituzionale;~~

3) economia politica e scienza delle finanze;

4) diritto penale (libro I) e procedura penale;

5) diritto commerciale;

6) diritto ecclesiastico;

7) diritto del lavoro;

8) nozioni di statistica: (statistica teorica, generalità, i dati statistici; i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);

9) legislazione speciale amministrativa;

10) storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo ai giorni nostri;

11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese, o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Il concorrente potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Art. 10.

Con successivo decreto sarà fissata la data degli esami.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, degli ex combattenti e categorie assimilate. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° aprile 1949

*Il Ministro*: SCELBA

*Registrato alla Corte dei conti addì 7 maggio 1949*
*Registro Interno n. 15, foglio n. 193.* — VILLA

(2153)

---

**Concorso per esami a trentadue posti di vice ragioniere in prova (gruppo B) nel ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive ag~~giunte, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi~~ di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data del bando di concorso rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il ricoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo, in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatto di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti di caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, contenente norme per la sistemazione del personale non di ruolo;

Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721, sull'ordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nonchè le modifiche a tale legge contenute nel decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche a tale regolamento apportate con il decreto Presidenziale 8 febbraio 1949, n. 29;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio in data 25 marzo 1949, n. 34747/12106/2.4.79/1.3.1, che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto pubblico concorso per esami a trentadue posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 4 aprile 1947, n. 207 e dell'art. 6 del decreto Presidenziale 19 marzo 1948, numero 246, al personale civile statale non di ruolo, in servizio alla data del presente bando, che, prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande d'ammissione al presente concorso, abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto lodevole con mansioni di gruppo *B* della carriera di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno anche presso altre Amministrazioni statali, che sia munito del titolo di studio di cui al successivo art. 2 e degli altri requisiti prescritti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma originale (o copia autenticata) di ragioniere e perito commerciale (art. 65 legge 15 giugno 1931, n. 889) oppure diploma di perito e ragioniere commerciale, industriale, attuariale (art. 50 del regio decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749) oppure diploma di ragioniere rilasciato in base all'ordinamento anteriore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il personale non di ruolo, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo e della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati.

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Detto limite massimo di età è elevato:

I) di anni cinque per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico o che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti;

II) a trentanove anni per coloro che siano mutilati o invalidi di guerra, mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati o invalidi di guerra.

I candidati, già colpiti dalle leggi razziali, godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, numero 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

III) il limite di età è elevato a 39 anni nei riguardi dei capi famiglia numerosa.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai precedenti punti I), II) e III), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole ed ininterrotto servizio con mansioni proprie del ruolo di gruppo *B* della carriera di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

2. Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 24. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. - Certificato su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. - Certificato generale, su carta da bollo da L. 85, del casellario giudiziario.

5. Certificato, su carta da bollo da L. 24, di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. - Certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 24 da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15.

7. Copia, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, dello stato di servizio militare

o del foglio di congedo illimitato, o certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 24: tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione modello 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

8. Titolo originale di studio o copia autenticata da notaio.

9. Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati, che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato.

Art. 5.

I documenti, di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 4, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati, indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8 e 9 dell'art. 4.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati, che risiedano in territorio non metropolitano, potranno presentare la sola domanda nel termine, di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine. I candidati, che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I candidati, che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro, che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* della Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi la idoneità.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

3) ragioneria pubblica e privata e computisteria;

4) diritto civile: libro 1° del Codice: dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione;

5) diritto commerciale; dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento;

6) nozioni di diritto del lavoro;

7) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;

8) nozioni di statistica: (statistica teorica; generalità, i dati statistici; i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata; statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche);

9) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede; legislazione sugli enti ecclesiastici, sulle congrue e sui rapporti fra Demanio, Fondo per il culto ed enti conservati;

10) legislazione speciale amministrativa;

11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dare prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale può cadere su tutto il programma.

Il concorrente potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti, a termine dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Art. 10.

Con successivo decreto sarà fissata la data degli esami.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, degli ex combattenti e categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il

numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vice ragionieri in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

Il prefetto, direttore generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° aprile 1949

*Il Ministro*: SCELBA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1949*
*Registro Interno n. 15, foglio n. 192.* — VILLA

**(2154)**

---

**Concorso per esami a quarantaquattro posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data del bando di concorso rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo, in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti di caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, contenente norme per la sistemazione del personale non di ruolo;

Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721, sull'ordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nonchè le modifiche a tale legge contenute nel decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche a tale regolamento apportate con il decreto Presidenziale 8 febbraio 1949, n. 29;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio in data 25 marzo 1949, n. 34747/12106/2.4.79/1.3.1, modificata dalla successiva in data 5 maggio 1949, n. 89198/12106.2.4.79/1.3.1, che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto pubblico concorso per esami a quarantaquattro posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* della Amministrazione civile dell'interno.

Un terzo dei posti messi a concorso è riservato, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 4 aprile 1947, n. 207 e dell'art. 6 del decreto Presidenziale 19 marzo 1948, numero 246, al personale civile statale non di ruolo, in servizio alla data del presente bando, che, prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande d'ammissione al presente concorso, abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni di gruppo *C* nella carriera d'ordine dell'Amministrazione civile dell'interno anche presso altre Amministrazioni statali, che sia munito del titolo di studio di cui al successivo art. 2 e degli altri requisiti prescritti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il personale non di ruolo, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo e della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1. - Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 40, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Detto limite di età è elevato:

I) di anni cinque per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico o che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti;

II) a trentanove anni per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati, già colpiti dalle leggi razziali, godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

III) il limite massimo di età è elevato a 39 anni nei riguardi dei capi famiglia numerosa.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai precedenti punti I), II) e III), purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Il limite di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo. Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole ed ininterrotto servizio con mansioni proprie del ruolo di gruppo C dell'Amministrazione civile dell'interno.

2. Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 24. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. - Certificato su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato generale, su carta da bollo da L. 85, del casellario giudiziario.

5. Certificato, su carta da bollo da L. 24, di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L 24 da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15.

7. Copia, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, o certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 24; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati e gli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli principali dell'Opera.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione modello 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alla risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I candidati che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

8. Titolo originale di studio o copia autenticata da notaio.

9. Copia dello stato matricolare (servizi civili), con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati, che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 4, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati, indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8 e 9 dell'art. 4.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati, che risiedano in territorio non metropolitano, potranno presentare la sola domanda nel termine, di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno trenta giorni dalla scadenza di detto termine. I candidati, che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I candidati, che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina ad alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi la idoneità.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;

2) *a*) nozioni di storia civile d'Italia, dal 1815;

*b*) nozioni di storia letteraria italiana;

*c*) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;

3) nozioni circa lo stabilimento e l'uso degli archivi amministrativi;

4) prova pratica di dattilografia;

5) nozioni elementari di statistica: (statistica applicata, statistiche della popolazione e demografia).

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2), lettere *a*) e *b*), e 4); la prova orale verterà sulle materie indicate ai numeri 1), 2), 3) e 5).

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina, mediante copiatura, entro i limiti di tempo da fissarsi di volta in volta, di uno scritto a caratteri di stampa, che corrisponda almeno ad una facciata dattilografata di foglio tipo protocollo.

Art. 10.

Con successivo decreto sarà fissata la data degli esami.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, degli ex combattenti e categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

Il prefetto, direttore generale degli affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 maggio 1949

*Il Ministro*: SCELBA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *maggio* 1949
*Registro Interno n.* 16, *foglio n.* 54. — VILLA

(2155)

---

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Avviso di rettifica

Nel bando del concorso per titoli a due posti di direttore di 2ª classe (gruppo *A*, grado 6°) nei Conservatori di musica statali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 10 maggio 1949, n. 107, la dizione dell'art. 7 del bando stesso deve intendersi rettificata come segue:

« I vincitori del concorso saranno nominati in esperimento per un triennio, al termine del quale, in seguito al risultato di ispezione, potranno essere confermati stabilmente oppure esonerati ».

(2126)

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Graduatoria generale del concorso a quaranta posti di computista in prova nel ruolo del gruppo C dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 1° agosto 1946.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento per il personale dipendente dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1946, con il quale fu indetto un concorso per esami a quaranta posti di computista in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 8 febbraio 1947, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato degli esami relativi al concorso a quaranta posti di computista in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci, bandito con decreto Ministeriale 1° agosto 1946:

| COGNOME E NOME | Media dei voti delle prove scritte | Voto prova orale | Votazione complessiva |
|---|---|---|---|
| 1. Denti Orlando, ex combattente | 9,250 | 9,000 | 18,250 |
| 2. Pasquali Valerio, ex internato civile in A. O. | 7,750 | 8,750 | 16,500 |
| 3. Di Poce Attilio, ex combattente | 7,725 | 8,750 | 16,475 |
| 4. Schoenbech Carlo, ex combattente | 8,150 | 8,125 | 16,275 |
| 5. Di Domizio Aldo, ammesso agli orali concorso originario 62 posti computista D. M. 5-4-1941, ex combattente | 7,750 | 8,500 | 16,250 |
| 6. Cerreti Lionello, ammesso agli orali nel concorso originario 17 posti computista D. M. 2-11-1941 | 7,125 | 8,750 | 15,875 |
| 7. Viero Mario, ex combattente | 7,500 | 8,300 | 15,800 |
| 8. Sabia Guido, ex combattente | 7,625 | 8,000 | 15,625 |
| 9. Giavon Rizieri, ex combattente | 7,100 | 8,500 | 15,600 |
| 10. Gai Marino, ex combattente, croce di guerra | 7,550 | 8,000 | 15,550 |
| 11. Dalla Vecchia Domenico, ex combattente | 7,750 | 7,750 | 15,500 |
| 12. Celle Paolo, ex combattente | 7,400 | 8,000 | 15,400 |
| 13. Porcu Nestore, ex combattente | 7,375 | 8,000 | 15,375 |
| 14. Accettone Dino, ex combattente | 7,850 | 7,500 | 15,350 |
| 15. Bonaduce Luigi, ex combattente | 7,300 | 8,000 | 15,300 |
| 16. Zagami Antonino, ex combattente | 7,500 | 7,775 | 15,275 |

| COGNOME E NOME | Media dei voti delle prove scritte | Voto prova orale | Votazione complessiva |
|---|---|---|---|
| 17. Benedetti Eugenio, ammesso per non aver potuto presentare domanda ai concorsi originari | 7,000 | 8,125 | 15,125 |
| 18. Francavilla Giacinto, ex combattente | 7,100 | 8,000 | 15,100 |
| 19. Scaramella Giuseppe, ammesso agli orali nel concorso originario a 17 posti computista D.M. 2-11-41, ex combattente, reduce prigionia | 7,000 | 8,000 | 15,000 |
| 20. Ferri Ferrero, ex combattente | 7,125 | 7,850 | 14,975 |
| 21. Bonomi Remo, reduce prigionia | 7,000 | 7,950 | 14,950 |
| 22. Saluz Paolo, ex combattente | 7,425 | 7,500 | 14,925 |
| 23. Joannoni Guido, ex combattente | 7,000 | 7,900 | 14,900 |
| 24. Moroni Angelo, ex combattente | 7,625 | 7,250 | 14,875 |
| 25. Peirone Giuseppe, ex combattente | 7,650 | 7,200 | 14,850 |
| 26. Barile Carlo, ex combattente | 7,575 | 7,250 | 14,825 |
| 27. Vitucci Adamo, ex combattente, reduce prigionia | 7,450 | 7,350 | 14,800 |
| 28. Marola Enea, ex combattente | 7,375 | 7,400 | 14,775 |
| 29. Costantino Vittorio, ex partigiano combattente | 7,500 | 7,250 | 14,750 |
| 30. Mariani Gino, ex combattente | 7,250 | 7,475 | 14,725 |
| 31. Maturi Ruggiero, ex combattente | 7,400 | 7,300 | 14,700 |
| 32. D'Agostinis Antonio, ex combattente | 7,200 | 7,400 | 14,600 |
| 33. Sgueglia Nicola, ex combattente | 7,000 | 7,500 | 14,500 |
| 34. Mantovani Erino, ex combattente, reduce prigionia | 7,000 | 7,375 | 14,375 |
| 35. Caldoro Ermenegildo, ex combattente | 7,000 | 7,350 | 14,350 |
| 36. Guerra Giuseppe, ex combattente | 7,575 | 6,750 | 14,325 |
| 37. Conte Angelo, ex combattente | 7,000 | 7,300 | 14,300 |
| 38. Bonelli Francesco Raffaele, ex combattente | 7,000 | 7,275 | 14,275 |
| 39. Guerzoni Oddone, ex combattente, reduce prigionia | 7,125 | 7,125 | 14,250 |
| 40. Rivieccio Francesco, ex combattente | 7,325 | 6,900 | 14,225 |
| 41. Cesari Lido, ex combattente | 7,200 | 7,000 | 14,200 |
| 42. Cestra Alessandro, ex partigiano combattente | 7,000 | 7,175 | 14,175 |
| 43. Cavallo Luigi, ex combattente | 7,000 | 7,150 | 14,150 |
| 44. Pifferi Adelmo, ex combattente, reduce prigionia | 7,000 | 7,125 | 14,125 |
| 45. Alberico Giuseppe Alfredo, ex combattente | 7,100 | 7,000 | 14,100 |
| 46. Gianfelice Michele, ex combattente, reduce prigionia | 7,300 | 6,750 | 14,050 |
| 47. Sandrucci Enrico, ex combattente | 7,000 | 7,000 | 14,000 |
| 48. Opizzi Franco, ex combattente | 7,050 | 6,600 | 13,650 |
| 49. Pazzona Sergio, ex combattente | 7,100 | 6,500 | 13,600 |
| 50. Mariucci Angelo, ex combattente, invalido | 7,575 | 6,000 | 13,575 |
| 51. Guerrini Giovanni, ex combattente, reduce prigionia | 7,050 | 6,500 | 13,550 |
| 52. Savarese Achille, ex combattente, reduce prigionia | 7,000 | 6,525 | 13,525 |
| 53. Barla Secondo, ex combattente | 7,000 | 6,500 | 13,500 |
| 54. Brusaterra Settimo, ex combattente | 7,000 | 6,250 | 13,250 |
| 55. De Rosa Ernesto, ex combattente | 7,000 | 6,000 | 13,000 |

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine sottoindicato:

1. Denti Orlando
2. Pasquali Valerio
3. Di Poce Attilio
4. Schoenbech Carlo
5. Di Domizio Aldo
6. Cerreti Lionello
7. Viero Mario
8. Sabia Guido
9. Giavon Rizieri
10. Gai Marino
11. Dalla Vecchia Domenico
12. Celle Paolo
13. Porcu Nestore
14. Accettone Dino
15. Bonaduce Luigi
16. Zagami Antonino
17. Benedetti Eugenio
18. Francavilla Giacinto
19. Scaramella Giuseppe
20. Ferri Ferrero
21. Bonomi Remo
22. Saluz Paolo
23. Joannoni Guido
24. Moroni Angelo
25. Peirone Giuseppe
26. Barile Carlo
27. Vitucci Adamo
28. Marola Enea
29. Costantino Vittorio
30. Mariani Gino
31. Maturi Ruggiero
32. D'Agostinis Antonio
33. Sgueglia Nicola
34. Mantovani Erino
35. Caldoro Ermenegildo
36. Guerra Giuseppe
37. Conte Angelo
38. Bonelli Francesco Raffaele
39. Guerzoni Oddone
40. Mariucci Angelo (invalido)

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso suddetto nell'ordine sottoindicato:

1. Rivieccio Francesco
2. Cesari Lido
3. Cestra Alessandro
4. Cavallo Luigi
5. Pifferi Adelmo
6. Alberico Giuseppe Alfredo
7. Gianfelice Michele
8. Sandrucci Enrico
9. Opizzi Franco
10. Pazzona Sergio
11. Guerrini Giovanni
12. Savarese Achille
13. Barla Secondo
14. Brusaterra Settimo
15. De Rosa Ernesto

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 settembre 1948

*Il Ministro*: VANONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *maggio* 1949
*Registro Finanze n.* 6, *foglio n.* 12. — BENNATI

(2093)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.